






ALL'INTERNO

-  [Fesi 2018](#)
-  [Vestiaro sanitari polizia](#)
-  [Sentenze legge 104](#)
-  [Mondo UIL](#)
-  [Pillole Previdenziali](#)

CONCORSI

[Concorso per 3286 Vice Sovrintendenti – Decreto di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazioni dei vincitori relative all'annualità](#)

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/16 del 5 aprile 2019 saranno pubblicate le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori relative all'annualità 2014 del concorso interno, per titoli, per la copertura di 3286 posti per vice sovrintendente della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27 ottobre 2017.

Il suddetto Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito doppiavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso, e anche

Quarto incontro FESI 2018.

La Federazione COISP - Uil Sicurezza è rimasta la sola a rivendicare uguali diritti per tutti i colleghi

In data odierna 6 Aprile 2019, presso il Dipartimento della P.S., il quarto incontro tra le OO.SS. della Polizia di Stato e l'Amministrazione relativo alla destinazione delle risorse disponibili per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per l'anno 2018.

A presiedere la riunione il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Dr.ssa Maria De Bartolomeis.

Si può dire che le precedenti tre riunioni hanno portato a definire i seguenti compensi relativi agli istituti da sempre compensati con il FESI: € 17,59 per ogni giornata in reperibilità, € 6,40 giornaliera per i servizi resi in montagna, € 8,70 per ogni cambio turno, € 610 annui per il cambio turno forfettario per i Reparti Mobili, € 4,56 giornaliera per la produttività collettiva.

[Seque a Pagina 2](#)

Indennità di vacanza contrattuale.



Nel cedolino stipendiale del corrente mese di Aprile è previsto, per tutti i Poliziotti, un piccolo incremento di stipendio.

A decorrere da tale stipendio di Aprile si avrà, difatti, l'indennità di vacanza contrattuale, ovvero un compenso, pari al 30% dell'indice dei prezzi armonizzato (il cosiddetto IPCA), che per legge è dovuto trascorsi tre mesi dalla scadenza del Contratto di Lavoro 2016-2018 e fino al rinnovo del Contratto per il triennio 2019-2021 (le cui trattative non sono ancora state avviate).

A decorrere dal mese di Luglio 2019, la menzionata indennità di vacanza contrattuale sarà incrementata fino al 50%

FESI 2018

Dovrebbe aver trovato soluzione anche l'annosa vertenza portata avanti dalla Federazione COISP - **Uil Sicurezza**, relativa al cambio turno forfettario per i Reparti Mobili. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere finalmente statuito, in maniera chiara a chiunque, che la maturazione (almeno 15 giorni di servizio nel mese) del diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso per cambio turno forfettario nei riguardi dei colleghi dei

Reparti Mobili, è da riferirsi esclusivamente all'ipotesi di aggregazione o trasferimento presso altri Uffici, con ciò superando l'attuale assurda interpretazione che porta a negare tale emolumento anche nel caso in cui il predetto personale si assenta per più di 15 giorni per congedo ordinario, congedo straordinario, etc. pur permanendo in forza ai citati Reparti.

L'utilizzo delle maggiori risorse disponibili rispetto all'anno 2017, invece, vede ancora registrarsi un sostanziale disaccordo.

La Federazione COISP **Uil Sicurezza**, difatti, nell'intervento effettuato, ha continuato a pretendere una indennità da attribuire al personale impiegato in tutte le tipologie di servizi svolti nei turni serali e in quelli notturni, sia all'interno degli uffici di Polizia che all'esterno degli stessi.

La Federazione COISP **Uil Sicurezza** ha chiesto all'Amministrazione di chiarire in modo inequivocabile il nuovo emolumento per i servizi serali e notturni quali tipologie di servizi dovrebbe vedere esclusi a causa delle posizioni delle altre OO.SS. che continuano a voler remunerare solo i colleghi che svolgono alcune tipologie di attività nei ridetti turni di servizio, disinteressandosi di tutti gli altri come se, ad esempio, un servizio di

pattugliamento o un servizio di ordine pubblico o ancora un servizio di pedinamento, appostamento, di scorta, etc.. svolti nel turno serale o notturno, fossero meno gravosi e comportino un minore disagio personale e familiare, di un servizio di

controllo del territorio o presso le sale operative effettuati nelle medesime turnazioni.

La Federazione COISP **Uil Sicurezza** invece continua a ritenere che l'introduzione di questo nuovo emolumento, debba essere attribuito a tutti i Poliziotti impiegati nei servizi serali e notturni, a prescindere dell'ufficio o reparto di appartenenza e dei dispositivi di controllo del territorio, di vigilanza o di ordine pubblico in cui è inserita la sua attività istituzionale.

Il prossimo incontro si terrà l'11 aprile.

**La Federazione UIL Sicurezza
Scrive al dipartimento per quanto
riguarda le criticità inerenti il
Vestiaro per il personale sanitario
della Polizia di Stato**



Come noto, il Decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2015 recante "Nuove tabelle di Vestiaro per il personale della Polizia di Stato", emanato ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministro 4 ottobre 2005, ha introdotto alla tabella 2 la nuova divisa operativa, dando inoltre disposizioni integrative per l'impiego da parte del

personale addetto al Servizio Sanitario della Polizia di Stato, che indossa la medesima divisa del restante personale integrata da una pettorina “quando le condizioni operative lo richiedono”.

Ebbene, a parere di questa O.S. tale pettorina potrebbe rappresentare un importante impedimento alla possibilità di movimento di personale che in contesto operativo viene impiegato quasi esclusivamente in servizi che richiedono di operare a bordo di un'autoambulanza (si pensi ad esempio all'assistenza sanitaria in occasione delle esercitazioni di tiro e di altre attività addestrative) o comunque di fornire un soccorso tempestivo qualora si renda necessario. Detta pettorina rappresenta un ingombro molto poco pratico, mentre sarebbe opportuno dotare il personale in argomento di indumenti che oltre ad essere comodi (come appunto la divisa operativa di base) siano anche pratici, permettendo di avere sempre disponibili quantomeno i guanti monouso ed un minimo di strumentario (fonendoscopio, saturimetro etc.).

Le caratteristiche del vestiario del personale addetto al Servizio Sanitario della Polizia di Stato dovrebbero essere, per vestibilità, comodità e praticità d'uso il più vicino possibile a quelle del personale sanitario che opera nell'ambito del servizio sanitario di emergenza territoriale (c.d. 118), tralasciando ovviamente le caratteristiche di alta visibilità poiché il personale sanitario della Polizia di Stato non viene ordinariamente impiegato nell'ambito dell'emergenza territoriale. Si pensi a tal riguardo che solitamente il personale del 118 è dotato di divise che hanno tasche laterali sui pantaloni e numerose altre tasche anche sulle giubbe, prevedendo durante i mesi più caldi di indossare un gilet multitasche sopra alla maglietta a maniche corte.

Ciò stante, nella piena consapevolezza delle difficoltà normative, logistiche burocratiche che l'avvio di un iter di completa revisione del

vestiario per il personale sanitario comporterebbero, siamo a richiedere la possibilità di sostituire la pettorina in questione, che all'atto non risulta sia stata ancora approvvigionata e quindi consegnata, con capi di vestiario già in uso ad altri reparti; sarebbe sufficiente ed ampiamente risolutivo assegnare al personale sanitario la stessa uniforme dei reparti mobili (dotata di tasche laterali ai pantaloni dove potrebbero trovare utile alloggiamento i guanti monouso e gilet tattico con tasche dove poter alloggiare un minimo di strumentario) o quantomeno assegnare il gilet tattico in sostituzione della pettorina, ricorrendo alla possibilità di applicare una scritta in velcro sulla parte anteriore destra del petto per identificare il personale sanitario (Medico, Infermiere, etc.).

Sentenze Corte Costituzionale

Congedo straordinario per assistere genitore disabile anche se figlio non convivente



La Corte costituzionale, con una importante a sentenza, la n. 232 depositata il 7 dicembre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella misura in cui non prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l'assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l'assistenza del padre.

Di seguito alcune recenti sentenze sulla legge 104

Sentenza n. 232 depositata il 7 dicembre 2018

Sulla convivenza successiva alla richiesta del congedo 104

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

Sentenza 13/07/2018, n. 158

Sulla tutela della maternità e tutela del disabile

È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992. La tutela della maternità e la tutela del disabile, difatti, pur con le peculiarità che le contraddistinguono, non sono antitetiche, giacché perseguono l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Corte cost., Sent., (ud. 05-07-2016) 23-09-2016, n. 213

Il convivente ha diritto ad usufruire il permesso di cui alla 104

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della L. 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Corte cost., Sent., (ud. 05-06-2013) 18-07-2013, n. 203

Il parente e affine entro il terzo grado convivente e permesso con figlio con handicap grave

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Corte cost., Sent., (ud. 26-01-2009) 30-01-2009, n. 19

Figlio convivente e assistenza a persona con disabilità grave

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Corte cost., (ud. 21-03-2007) 08-05-2007, n. 158

Coniuge convivente e congedo

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

206° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che nel prossimo mese di aprile sarà avviato il corso di cui all'oggetto, riservato ai vincitori della "concorso pubblico per titoli per l'assunzione 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M. dell'8 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-4" serie Speciale "concorsi ed esami", del 9 novembre 2018.

Allo stesso saranno ammessi n. 654 Allievi Agenti ripartiti presso le sottoindicate strutture informative:

- Scuola Allievi Agenti di Alessandria
- Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda
- Scuola Allievi Agenti di Trieste

Il corso in argomento sarà articolato in otto mesi residenziali e in quattro mesi di applicazione pratica presso gli Uffici\Reparti di assegnazione.

Barbagallo: Accelerare la ricostruzione post terremoto. Puntare su formazione, ricerca, innovazione

Il leader della UIL a L'Aquila a 10 anni dal sisma

Sono trascorsi dieci anni dal terremoto che mise in ginocchio L'Aquila e l'Abruzzo, ma non è bastato tutto questo tempo per ricostruire e rilanciare un territorio le cui ferite non sono ancora sanate del tutto. Le parti sociali vogliono dare il loro contributo per accelerare questo processo e oggi, proprio a L'Aquila, si è svolta un'iniziativa per illustrare lo stato di avanzamento del progetto

"Territori aperti" alla cui realizzazione contribuiscono i fondi raccolti da Cgil, Cisl, Uil. "Si tratta di un'idea condivisa con il Comune e l'Università di L'Aquila - ha detto il Segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, parlando dal palco della manifestazione - per dare slancio alla formazione, alla ricerca, all'innovazione. A tal proposito, è molto importante la coesione di tutte le forze sociali, così come sarebbe importante una riduzione degli intoppi burocratici che, spesso, costituiscono un freno allo sviluppo. Con questo progetto - ha concluso Barbagallo - vorremmo anche stimolare le Istituzioni e il Governo a fare in fretta per la ripresa economica e produttiva".

-PILLOLE PREVIDENZIALI-

POLIZIA DI STATO:

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –ATTI DI DIFFIDA

Molti ci chiedono delucidazioni in merito alla cd.”prescrizione dei contributi previdenziali” (assenza formale di periodi contributivi in costanza di lavoro, che comporterà, in prospettiva, complicazioni in termini di “diritto” e di ” misura” dell’assegno pensionistico).

Interessati per tempo gli Enti deputati alla materia, in argomento riteniamo utile riprodurre la nota CENAPS 50/18 del 7 settembre 2018 -Servizio T.E.P. e Spese Varie- avente ad oggetto: -Estratto conto contributivo personale Polizia di Stato –atti di diffida-“*Pervengono atti di diffida del personale della Polizia di Stato volti ad ottenere il versamento della contribuzione, qualora non effettuato nel corso del tempo dall’Amministrazione, nonché il contestuale aggiornamento della situazione contributiva di ciascun interessato presso l’INPS.*

*Come già precisato con la circ. n.333-G/II/Seff..6/f.c.AA.GG.214 del 5/12/2017 e con il successivo messaggio 09/2018 del 13/02/2018, cui si fa rinvio integralmente, sono **tuttora in corso di realizzazione le attività intraprese in accordo con l’Istituto Previdenziale** volte all’implementazione degli **estratti conto contributivi del personale della Polizia di Stato presso l’INPS.***

*Pertanto, **al termine di tale attività** – allo stato, per quanto noto a questa Amministrazione, prevedibile per la fine del 2018/primi mesi del 2019 –**di cui si darà prontamente notizia a codesti Uffici , i dipendenti potranno procedere a verificare nuovamente le proprie posizioni assicurative e, qualora emergano ulteriori anomalie, a presentare puntuale istanza di correzione delle stesse per il tramite di codesti Uffici.***

Ciò premesso, si invita nuovamente a informare il personale di quanto sopra esposto e nel caso di presentazione di ulteriori atti di diffida, derivanti dalla verifica di posizioni contributive sulla procedura web dell’INPS, a dare riscontro all’istanza nel senso sopra chiarito.

*Con l’occasione, si ricorda che **solo per il personale prossimo alla pensione** l’aggiornamento delle informazioni dovrà essere effettuato **a vista** a cura di codesti Uffici secondo le indicazioni ricevute durante i corsi di formazione volti all’utilizzo della procedura Nuova Passweb, tenuti dall’INPS nel periodo febbraio/maggio 2018”. F.to Carlini*

Sarà cura della nostra Organizzazione seguire gli sviluppi della procedura “amministrativa” esposta ed informare prontamente gli iscritti sul di più a praticarsi (anche fruendo dei servizi messi a disposizione dal Patronato Confederale UIL).

Burdo Franco